CAMERA DEI DEPUTATI N. 1345

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato TASSI

Abrogazione del quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione

Presentata il 22 luglio 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La situazione italiana di comune disordine pubblico è tale che non necessita né di illustrazioni, né di commenti, essendo nota a tutti, anche all'estero, e, quindi, assolutamente notoria !

Altrettanto risulta a tutti come la stragrande maggioranza del popolo Italiano, proprio anche in relazione a tale situazione di ordinario e comune pubblico disordine, è favorevole alla pena di morte; sono di molto cambiate le condizioni che portarono i costituenti alla formulazione e alla approvazione del comma quarto dell'articolo 27 della Carta costituzionale, che vieta la pena di morte « se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra » (anche perché al 31 dicembre 1947, gli assassini rossi avevano quasi terminato il loro sanguinario disegno e gli omicidi individuali succeduti alle stragi indiscriminate, erano ormai ridotti al « triangolo della morte » e il programma di eliminazione fisica degli avversari della « nuova ondata » e dell'« ha da venì baffone » era quasi stato completato !).

Pertanto è assolutamente stolto, nelle condizioni attuali di comune disordine pubblico, aggravato dal malcostume delinquenziale politico di vertice e di base di cui hanno dato e stanno dando prova e spettacolo i partiti dell'arco costituzionale e antifascista, mantenere quel vincolo e limite negativi, per quella che potrebbe doversi rivelare una scelta, ancorché dolorosa e tragica, ma quasi obbligata, se le cose dovessero non migliorare e di molto, o, addirittura, aggravarsi e non di poco, come tutto fa, peraltro, prevedere e credere, putroppo !

Dal momento che governare e legiferare bene e tempestivamente, significa

prevedere, prevenire e provvedere, è bene che sia eliminato quella pastoia costituzionale di divieto della pena di morte, specie in un territorio ove la mala vita e il terrorismo, cioè i delinquenti, possono a loro libito e arbitrio decretare, irrogare ed eseguire la loro « condanna a morte » di qualsiasi cittadino, ancorché protetto e « scortato » nel nome di questo Stato che – secondo la vecchia circolare del Ministero della pubblica istruzione appena sorto sulle ceneri del vecchio Ministero per la cultura popolare – è e resta con la iniziale minuscola, solo « nome comune di cosa » (con aperto equivoco con il participio passato del verbo essere, che significa « la cosa che non è più » !).

Appare, quindi utile e anche giustamente deterrente, primo effetto che deve avere la norma sanzionatoria, per prevenire evitando e dissuadendo con la stessa forza della sua forma e parola, chi vuol delinquere, dal porre in essere il suo criminale disegno, la pur semplice eliminazione di quell'inutile divieto costituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Il quarto comma dell'articolo 27 della Costituzione è abrogato.